

Art. 9

È fatta salva l'indennità di vacanza contrattuale

CCNL 2010/2012

Procedure negoziali 2010/2012

Personale A.P. Contrattualizzato


Personale in regime di diritto pubblico

NON si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali

Perdita media a regime: mensile, annua e cumulata nel triennio

	5,9	Anno 2010 (IPCA 1,8)	Anno 2011 (IPCA 2,2)	Anno 2012 (IPCA 1,9)	Totale
SSN	€ 116,00	€ 460,07	€ 1.022,37	€ 1.508,00	€ 2.990,44
Ministeri	€ 107,00	€ 424,37	€ 943,05	€ 1.391,00	€ 2.758,42
Enti Pubblici n.e.	€ 122,00	€ 483,86	€ 1.075,25	€ 1.586,00	€ 3.145,12
Regioni e AALL	€ 101,00	€ 400,58	€ 890,17	€ 1.313,00	€ 2.603,75
Ag. Fiscali	€ 111,00	€ 440,24	€ 978,31	€ 1.443,00	€ 2.861,54

(con il modello contrattuale di Governo – Cisl e UIL)



Art. 9

CCNL 2010/2012

NON si dà luogo,
senza possibilità di
recupero, alle
procedure
contrattuali e
negoziali

In conseguenza delle
economie di spesa che si
determinano per il
personale dipendente e
convenzionato del SSN

Il livello del finanziamento
del SSN cui concorre
ordinariamente lo Stato è
ridotto:

di 418 milioni di euro per l'anno 2011

di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012

Vale anche per il personale convenzionato con il SSN

Art. 9

È fatta salva l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel 2010

L'indennità ha un costo inferiore agli stanziamenti previsti dalla L. 191/2009 (legge finanziaria)

Sono conseguentemente rideterminate le risorse degli stanziamenti statali (a regime dal 2012)

Da 585 a 313 milioni di euro

Personale contrattualizzato (Stato)

Da 307 a 222 milioni di euro


Personale in regime di diritto pubblico (Stato)

Tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali adeguano i loro bilanci, in riduzione, alle misure previste per quelle statali


Da 788 a 548 milioni di euro


Personale Settore non statale

Art. 9




Quale relazione fra le norme?






Art. 9



Art. 9



Art. 9

**Personale ex
ETI**

**Amministrazione
Autonoma Monopoli di
Stato >> Ente Tabacchi
Italiani**

**Ricollocato presso
Amministrazioni pubbliche**

*Sono circa 1.450 i
lavoratori interessati,
distaccati e/o
comandati presso
amministrazioni
centrali e enti
territoriali*

**Dal 1° gennaio
2011**

**È inquadrato Nei ruoli degli enti presso
i quali presta servizio alla data del
31/5/2010**

**È inquadrato anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al
verificarsi delle relative vacanze di
organico**

Al personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione

Art. 9

A decorrere dall'anno 2011

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di cui all'art. 70 dlgs 165/2001

Possono avvalersi di

La spesa per

- Personale a Tempo determinato
- Personale con convenzioni
- Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

- Contratti di Formazione Lavoro ed altri rapporti formativi
- Somministrazione lavoro
- Lavoro accessorio

Nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

NON può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

Queste disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano

REGIONI, PROVINCE AUTONOME e ENTI del SSN

Mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tempi determinati, convenzioni e collaborazioni il riferimento è alla media nel triennio 2007-2009

L'interpretazione corrente è che i limiti riguardano i rapporti nuovi che si instaureranno dal 2011

Considerando l'applicazione progressiva della norma "a decorrere dal 2011", si avrà un anno nel quale effettivamente il 50% dei rapporti "flessibili" non sarà rinnovato

Art. 9

**Società non quotate
controllate direttamente o
indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche**

**Inserite nel conto
economico consolidato
della P.A.**

**elenco ISTAT (art. 1 L.
196/2009)**

**Adeguano le loro
politiche assunzionali
alle disposizioni previste
dall'articolo 9 DL
78/2010**

Tempo Indeterminato

**20% fino 2013, 50% nel 2014,
100% dal 2015**

Tempo Determinato

50% della spesa 2009 dal 2011

Co.co.co.

50% della spesa 2009 dal 2011

Altri rapporti di lavoro

50% della spesa 2009 dal 2011

Art. 9

Dal 31/5/2010

Trattenimenti in servizio (oltre i 65 anni di età)

**Vedi limite 20%
fino 2013, 50%
nel 2014 e 100%
dal 2015**

**Possono essere disposti
esclusivamente
nell'ambito delle facoltà
assunzionali e in base alle
cessazioni del personale**

**Le risorse destinabili a nuove
assunzioni, in base alle
cessazioni, sono ridotte in misura
pari al trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in
servizio**


**Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio**

**Aventi decorrenza anteriore al
1° gennaio 2011 disposti prima
del 31/5/2010**

**Sono privi di effetto i
trattenimenti in servizio**

**Aventi decorrenza successiva al
1° gennaio 2011 disposti prima
del 31/5/2010**


Art. 9



***Art. 11 Controllo della
spesa sanitaria***

Art. 11

SSN



Quando una Regione è sottoposta al Piano di rientro?

È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5% qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un PIANO DI RIENTRO.....

Art. 11

**Controllo
della spesa
farmaceutica**

**Spostamento di un volume di
spesa farmaceutica pari a 600
milioni di euro annui**

**Farmaci collocati nell'area di spesa ospedaliera
somministrati ai pazienti a domicilio ovvero in
regime ambulatoriale**

**Dall'aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di
cui sono integralmente responsabili le regioni con
conseguente onere a loro carico)**

- 600 milioni di euro

**A quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa,
meccanismi automatici di recupero dello scostamento
attraverso**

+ 600 milioni di euro

La riduzione dei margini a carico della filiera della distribuzione del farmaco

L'individuazione da parte dell'AIFA delle soglie di appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci

Procedure di evidenza pubblica sui farmaci equivalenti

SSN

**In funzione di queste disposizioni il livello del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato è ridotto di 600 milioni di euro dall'anno 2011**

***Art. 12
Interventi in
materia
previdenziale***

Pensioni

***Trattamenti
di Fine
Servizio***

Art. 12 – Interventi in materia previdenziale

*Pensioni di
Vecchiaia*

*Finestra
UNICA a
scorrimento*

*Pensioni di
Anzianità*

*Pensioni in
regime di
Totalizzazione*

*Donne Settori
Pubblici: Pensioni di
Vecchiaia*

*Rateizzazione
TFS*

*Settori Pubblici:
dal 1° gennaio
2011 Nuovo
computo TFS*

*Aumento Età
pensionabile in base
speranza di vita*

*Ricongiunzione
onerosa se verso
INPS*

Pensione di vecchiaia

Periodo	Età pensionabile			Requisito contributivo minimo
	Uomini	Donne (privato)	Donne (pubblico)	Anni
Da 1/1/2001	65	60	60	20
Da 1/1/2010			61	20
Da 1/1/2012			65	20
Da 1/1/2015	65 + 3 m	60 + 3 m	65 + 3 m	20

DI 78/2009 (L. 102/2009):
PREVISIONE
Adeguamento ogni 5 anni
(3 mesi in prima applicazione)

Pensione di anzianità

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	Anzianità contributiva minima 35 anni	Indipendente dall'età con 40 anni di anzianità contributiva
2010	95	59		
2011	96	60		
2012	96	60		
dal 2013	97	61		

Ai fini del raggiungimento delle "Quote" valgono anche le "frazioni di anno" e di "anzianità contributiva" (esempio: 59 anni e 6 mesi + 35 anni e 6 mesi)

**Età anagrafica e
Requisito contributivo
minimo di 20 anni**

Pensioni di Vecchiaia: Finestre di uscita **(valide anche in vigenza DL 78/2010)**

Per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2009

Maturazione requisiti

Decorrenza della pensione

Entro 31/12/2009

**Dal giorno successivo alla data di
risoluzione del rapporto di lavoro**

Decorrenza pensioni di vecchiaia

Maturazione requisiti

Decorrenza della pensione

Entro 1° trimestre

1° luglio STESSO anno

Entro 2° trimestre

1° ottobre STESSO anno

Entro 3° trimestre

1° gennaio ANNO SUCCESSIVO


Entro 4° trimestre

1° aprile ANNO SUCCESSIVO


Pensioni di Anzianità: Finestre di uscita

**40 anni di anzianità contributiva /
Quote (età + anzianità contributiva)**


Decorrenza pensioni di anzianità con MENO di 40 anni di contribuzione (35 anni di contribuzione congiuntamente all'età anagrafica richiesta)




Decorrenza pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione




Art. 12 Interventi in materia previdenziale (pensioni)



Art. 12 - Donne P.A. – Pensioni Vecchiaia e Anzianità Posticipo 12 mesi



Art. 12 – Totalizzazione e posticipo – Ricongiunzione onerosa



Art. 12 Deroghe al posticipo di 12 mesi



[1] LEGGE 23 agosto 2004, n. 243⁽¹⁾.


Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Tabella B ⁽³⁴⁾

⁽³⁴⁾ Le attuali tabelle A e B così sostituiscono l'originaria tabella A ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 e dall'allegato 1 alla [L. 24 dicembre 2007, n. 247](#). Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

	<i>Lavoratori dipendenti pubblici e privati</i>		<i>Lavoratori autonomi iscritti all'INPS</i>	
	<i>(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva</i>	<i>Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1</i>	<i>(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva</i>	<i>Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2</i>
2009 <i>dal 01/07/2009 al 01/12/2009</i>	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

Art. 12 – Aumento età pensionabile



Art. 12 – Aumento età pensionabile

Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita riguarda:

Con cadenza triennale

I requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. sistema delle quote)

I requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché i 65 anni per le donne dei settori pubblici per il conseguimento della pensione di vecchiaia

Il requisito di 65 anni (sistema contributivo)

Il requisito di 65 anni previsto ai fini dell'assegno sociale (prestazione INPS)


I requisiti per il personale delle Forze armate, Forze di polizia, personale VVFF nonché i dirigenti

Ogni qualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta un incremento dell'età da superare di una o più unità il valore di 65

Il coefficiente di trasformazione previsto per l'età di 65 anni è esteso in modo dinamico anche per le età superiori a 65 anni

Art. 12 Rateizzazione TFS

Importo complessivo della prestazione è da considerare al lordo delle relative trattenute fiscali.



La rateizzazione non si applica:

- 1) nel caso di collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
- 2) nel caso di domande di cessazione dall'impiego presentate prima del 31/5/2010 a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010.

Queste disposizioni si applicano dal 31/5/2010 a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche incluse nell'elenco ISTAT

Art. 12 – Computo TFS analogo per tutti per le anzianità contributive dal 1/1/2011

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (elenco ISTAT):

**Con effetto sulle anzianità contributive maturate Dal 1° gennaio 2011
(qualora non già regolate da TFR)**

**Per il Computo di questi periodi si applica l'art. 2120 del Codice
civile (TFR)**

Con aliquota del 6,91%

**Alla cessazione
dal servizio:**

**Trattamento di fine
servizio composto dalla
sommatoria:**

**di IBU o IPS o altra Indennità equipollente
per il periodo fino al 31/12/2010**

**eTFS per i periodi successivi al 1° gennaio
2011**

Art. 12 – Computo TFS analogo per tutti per le anzianità contributive dal 1/1/2011

**Problemi
aperti**

**TFS
dal 1/1/2011**

Modalità di determinazione degli accantonamenti annuali

Base retributiva da considerare ai fini della determinazione degli accantonamenti annuali

Composizione della prestazione previdenziale al termine dell'attività lavorativa

Soggetti titolati a definire la base retributiva utile a determinare gli accantonamenti

Soggetti ai quali farà carico l'onere della percentuale contributiva (6,91%) da applicare per la quantificazione degli accantonamenti


Permanenza o meno della compartecipazione contributiva del 2,50% a carico del dipendente (Stato e Enti territoriali)

Aspetti fiscali, per la determinazione dell'imponibile fiscale (abbattimento del 26,04% per Stato e 40,98% per Enti territoriali) correlato alla compartecipazione contributiva del 2,50% a carico del dipendente

Aspetti fiscali

	<i>Retribuzione utile</i>	<i>Datore lavoro</i>	<i>Dipendente</i>	<i>Totale</i>	<i>Abbattimento imponibile ai fini IRPEF</i>
<i>Stato</i>	80%	7,10%	2,50%	9,60%	26,04%
<i>Regioni e AALL</i>		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
<i>SSN</i>		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
<i>EPNE</i>	100%	<i>Il computo è per intero a carico datore lavoro</i>			

Ipotesi – Computo TFS analogo per tutti dal 1/1/2011



Comparazione: TFS al 31/12/2010 e TFS dal 1/1/2011

Indennità di Buonuscita (statali)

	R_Mensile	N° Mesi	R_Annuale	Divisorio	R_Riferimento	Quota %	Valore_Annuo per Accant.	Aliquota % per Accant.	Valore_Annuo	Tipo	Effetti +/-
Stipendio	€ 1.000,00	12	€ 12.000,00								
RIA	€ 200,00	12	€ 2.400,00								
IIS	€ 600,00	12	€ 7.200,00								
13^	€ 1.800,00	1	€ 1.800,00								
Indenn_Ammin	€ 200,00	12	€ 2.400,00								
			€ 25.800,00	12	€ 2.150,00	80%			€ 1.720,00	TFS 1	
			€ 25.800,00			80%	€ 20.640,00	6,91%	€ 1.426,22	TFS 2	-17%
			€ 25.800,00			100%	€ 25.800,00	6,91%	€ 1.782,78	TFS 2	4%

Indennità Premio di Servizio (enti locali e SSN)

	R_Mensile	N° Mesi	R_Annuale	Divisorio	R_Riferimento	Quota %	Valore_Annuo per Accant.	Aliquota % per Accant.	Valore_Annuo	Tipo	Effetti +/-
Stipendio	€ 1.000,00	12	€ 12.000,00								
RIA	€ 200,00	12	€ 2.400,00								
IIS	€ 600,00	12	€ 7.200,00								
13^	€ 1.800,00	1	€ 1.800,00								
Indenn_Fisse	€ 200,00	12	€ 2.400,00								
			€ 25.800,00	15	€ 1.720,00	80%			€ 1.376,00	TFS 1	
			€ 25.800,00			80%	€ 20.640,00	6,91%	€ 1.426,22	TFS 2	4%
			€ 25.800,00			100%	€ 25.800,00	6,91%	€ 1.782,78	TFS 2	30%

Indennità di Anzianità (Epne)

	R_Mensile	N° Mesi	R_Annuale	Divisorio	R_Riferimento	Quota %	Valore_Annuo per Accant.	Aliquota % per Accant.	Valore_Annuo	Tipo	Effetti +/-
Stipendio	€ 1.000,00	12	€ 12.000,00								
RIA	€ 200,00	12	€ 2.400,00								
IIS	€ 600,00	12	€ 7.200,00								
13^	€ 1.800,00	1	€ 1.800,00								
Indenn_Fisse		12	€ -								
			€ 23.400,00	12	€ 1.950,00	100%			€ 1.950,00	TFS 1	
			€ 23.400,00			100%	€ 23.400,00	6,91%	€ 1.616,94	TFS 2	-17%

Art. 14
Patto di stabilità
interno ed altre
disposizioni sugli enti
territoriali

Dal 1999 (art. 28 L. 448/1998) le Regioni e gli enti locali sono stati chiamati a concorrere al risanamento della finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità e crescita firmato in sede di Unione europea

Il Patto di stabilità interno, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ha il duplice obiettivo

Di ridurre il disavanzo finanziario

Di concorrere alla riduzione del debito pubblico

***Soggetti sottoposti
al Patto di stabilità interno***

Regioni

Province

***Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti***

***Soggetti esclusi
dal Patto di stabilità interno***

***Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti***

Unioni di Comuni

Comunità montane

I Consorzi di enti locali

La disciplina del Patto di stabilità interno è contenuta nel DL 112/2008 (L. 133/2008) per il triennio 2009/2011, e nel DL 78/2010 (L. 122/2010) per il triennio 2011/2013

Art. 14

**Patto di stabilità
interno per il triennio
2011/2013**

*Regioni, province autonome di Trento e
di Bolzano, province e comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti*

*Concorrono, in termini di riduzione del
fabbisogno e dell'indebitamento netto,
al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica*

Il concorso avviene mediante la riduzione, di pari ammontare, dei trasferimenti correnti

	Anno 2011	Dall'anno 2012
Regioni a statuto ordinario	4 miliardi di euro	4,5 miliardi di euro
Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano	500 milioni di euro	1 miliardo di euro
Province	300 milioni di euro	500 milioni di euro
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	1,5 miliardi di euro	2,5 miliardi di euro

Art. 14

(per le Regioni a statuto ordinario si tratta di trasferimenti statali)

Le riduzioni sono ripartite fra le regioni secondo principi che tengano conto :

- a) dell'adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno,*
- b) minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva,*
- c) adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria,*
- d) adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi*

Trasferimenti erariali a province (comprensivi della compartecipazione IRPEF) e comuni dal Ministero dell'interno.

Le riduzioni sono ripartite fra province e comuni secondo principi che tengano conto:

- a) adozione da parte dell'ente di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno,*
- b) minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente totale,*
- c) conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria*

Il DL 78/2010 tende ad Inasprire ulteriormente le sanzioni a carico degli enti inadempienti e a ridurre o sospendere, almeno temporaneamente, i premi a favore degli enti virtuosi

In caso di mancato rispetto del patto per gli anni 2010 e successivi, i trasferimenti agli enti inadempienti verranno ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato

Per il 2010 viene sospeso il meccanismo di premialità a favore degli enti virtuosi

Art. 14

Enti sottoposti al patto di stabilità interno

Assicurano la riduzione delle spese di personale

Garantendo il contenimento della dinamica retributiva

Garantendo il contenimento della dinamica occupazionale

Con i seguenti ambiti prioritari di intervento

Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile


Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico

Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali


Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi a contratto, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto


Art. 14




Art. 14



Art. 14



Art. 14



Art. 14

Sono considerate Funzioni fondamentali dei Comuni (ai fini dei commi da 25 a 31) le funzioni di cui

**All'art. 21, comma 3, della LEGGE 5 maggio 2009, n. 42.
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.)**


Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali)

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:


- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;**
- b) funzioni di polizia locale;**
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;**
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;**
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;**
- f) funzioni del settore sociale.**

L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare

Art. 14



Art. 14



Art. 53
Contratto di
produttività

Art. 53

**Dal 1/1/2011
al 31/12/2011**

**Somme erogate ai
lavoratori
dipendenti (settore
privato)**

**In attuazione di
quanto previsto da
accordi o contratti
collettivi territoriali o
aziendali**

**Correlate a incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa**

**Collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa o a ogni
altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale**

**Sono soggette a una
imposta sostitutiva
della imposta IRPEF e
delle addizionali
regionali e comunali**

**Entro il limite complessivo di € 6.000 lordi e
per i redditi non superiori a € 40.000**

**Beneficiano anche di uno sgravio dei
contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro**

**Nei limiti delle risorse stanziare a tal fine nel Fondo
per l'occupazione pari a 650 milioni di euro**

**Il Governo entro il 31/12/2010 provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e
contributivo**